

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 MARZO 2024, N.160

- 2 Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec (Canada). (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 28 febbraio 2024)

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

- 16 Oggetto n. 8263 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8135 Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec (Canada). A firma dei Consiglieri: Bondavalli, Costa, Soncini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 MARZO 2024, N.160

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec (Canada). (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 28 febbraio 2024)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" e, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato";

Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso (giusta nota prot. PG/2024/5286 del 28 febbraio 2024), al Presidente dell'Assemblea, copia dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec (Canada) ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. PG/2024/6948 del 13 marzo 2024);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

- di ratificare, a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, l'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec (Canada) di seguito allegata, così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



INTESA DI COLLABORAZIONE

TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

IL QUÉBEC

r_emi.ro. Assamb. IeanRpji R.Em.13402/2024.008009#2024.0005246.E



LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

E

IL QUÉBEC,

Di seguito denominate "le Parti",

CONSIDERANDO che le Parti condividono storici legami di amicizia;

RICONOSCENDO che la collaborazione internazionale, in particolare quella bilaterale, è un mezzo privilegiato per stimolare lo sviluppo delle società e per creare un clima favorevole agli scambi attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

CONSIDERANDO che le Parti hanno sviluppato legami di collaborazione in vari campi, tra cui la cultura, la scienza, lo sviluppo economico e l'istruzione;

DESIDERANDO incoraggiare ed estendere questa collaborazione ad altri settori di interesse comune e redigere un quadro formale per favorire la collaborazione e gli scambi tra le Parti e garantire la continuità delle azioni;

DESIDERANDO coinvolgere istituzioni e organizzazioni pubbliche e private delle Parti e promuovere attività di collaborazione tra loro;

DESIDERANDO collaborare nell'ambito delle proprie competenze;

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

ARTICOLO 1

OBIETTIVI

La presente Intesa definisce un quadro di collaborazione tra le Parti per sostenere iniziative principalmente nei settori della cultura, della scienza, dello sviluppo economico e dell'istruzione.

Le attività e i progetti avviati o incoraggiati dalle Parti nell'ambito della presente Intesa mirano allo scambio di conoscenze ed esperienze e si fondano sullo sviluppo di partenariati tra le istituzioni e le loro reti e tra gli attori economici pubblici e privati, al fine di promuovere uno sviluppo economico, ambientale, culturale e sociale sostenibile.



ARTICOLO 2

CLAUSOLA DI INVARIANZA NORMATIVA

La presente Intesa sarà attuata nel rispetto delle legislazioni italiana e quebecchese nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Regione Emilia-Romagna, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

ARTICOLO 3

SETTORI DI COLLABORAZIONE

Le Parti desiderano collaborare in via prioritaria in particolare nei seguenti ambiti:


- Le relazioni istituzionali;
- Lo sviluppo economico e il commercio;
- L'economia verde;
- L'elettrificazione dei trasporti;
- L'agroalimentare;
- L'intelligenza artificiale;
- Le scienze quantiche;
- Le città intelligenti;
- La sicurezza informatica;
- Il settore aerospaziale;
- La scienza e ricerca;
- Le scienze della vita;
- L'educazione e l'istruzione superiore;
- La cultura.

ARTICOLO 4

MEZZI D'AZIONE

Per raggiungere i loro obiettivi, le Parti incoraggiano le rispettive istituzioni a collaborare attraverso i seguenti mezzi:

- a) facilitare i contatti tra enti pubblici o privati di entrambe le Parti;
- b) scambiare informazioni, documentazione, buone pratiche, coordinare iniziative e progetti di interesse comune;
- c) sostenere le imprese, le organizzazioni non profit, i cluster, i centri di ricerca e le istituzioni dei rispettivi territori nella loro ricerca di potenziali partner in aree di interesse comune, al fine di facilitare la nascita di progetti congiunti, reciprocamente vantaggiosi;
- d) effettuare missioni allo scopo di organizzare attività di formazione, scambi di competenze o diffusione di informazioni;

- 
- e) organizzare simposi, seminari, conferenze, festival, mostre e fiere, nei rispettivi territori;
- f) facilitare la promozione, gli scambi e lo sviluppo di partnership durante i grandi eventi;
- g) promuovere bandi per la presentazione di progetti in settori identificati di interesse comune;
- h) qualsiasi altra modalità congiuntamente individuata dalle Parti.

ARTICOLO 5

GRUPPO DI LAVORO

In applicazione dell'Intesa, le Parti creeranno un gruppo di lavoro Regione Emilia-Romagna-Québec per assicurare un adeguato follow-up dei vari progetti e per valutarli. A questo proposito, le Parti indicano la Delegazione del Québec a Roma e la Direzione Generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della Regione Emilia-Romagna per facilitare i contatti tra le Parti.

Salvo quanto diversamente previsto dalle Parti, il gruppo di lavoro si riunisce ogni due (2) anni, in videoconferenza o in altro modo, per:

- a) studiare e approvare, per ciascuna delle aree di interesse comune, le attività e i progetti da realizzare nell'ambito della presente Intesa;
- b) stabilire le modalità di realizzazione delle attività o dei progetti concordati e determinare le risorse necessarie, da entrambe le Parti, per la loro attuazione;
- c) esaminare i progressi delle attività o dei progetti attuati nell'ambito della presente Intesa, valutare i risultati e apportare modifiche se necessarie;
- d) considerare qualsiasi altra questione relativa all'applicazione e all'interpretazione della presente Intesa;
- e) per redigere, se le Parti lo ritengono opportuno, nell'ambito dell'attuazione della presente Intesa, verbali, report o altro documento tecnico congiunto relativo a settori o progetti specifici.

ARTICOLO 6

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'attuazione della presente Intesa e le attività da essa previste sono effettuate in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte. Ai sensi della presente Intesa, nessuna delle Parti può utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte senza previo consenso scritto, per scopi diversi da quelli direttamente connessi all'attuazione della presente Intesa.



r_emi.ro.Giunta - Rep. RPT 26/02/2024.0000196.U

ARTICOLO 7

CLAUSOLA FINANZIARIA

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione della presente Intesa troveranno copertura, per la Regione Emilia-Romagna, nel suo bilancio, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato italiano. Per il Québec, la realizzazione delle attività e dei progetti previsti nel quadro della presente Intesa rimane subordinata alle risorse di bilancio disponibili per la cooperazione internazionale.

ARTICOLO 8

INFORMATIVA

La Regione Emilia-Romagna informerà l'Ambasciata e il Consolato Generale competenti per territorio sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione della presente Intesa.

ARTICOLO 9

MODIFICHE

Eventuali modifiche alla presente Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione della presente Intesa.

ARTICOLO 10

DIVERGENZE INTERPRETATIVE

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazione diretta tra le Parti.

ARTICOLO 11

EFFICACIA E DURATA

La presente Intesa acquista efficacia il giorno successivo dalla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle procedure interne previste per l'acquisto di efficacia della presente Intesa.



r_emi.ro_Giunta - Rep. RPI 26/02/2024.0000196.U

La presente Intesa avrà la durata di cinque (5) anni. Essa potrà essere rinnovata dalle Parti per periodi di cinque (5) anni attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Ciascuna Parte può porre termine in qualsiasi momento all'efficacia alla presente Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte. L'Intesa cessa il primo giorno del sesto mese successivo alla data di consegna di tale avviso.

In tal caso, le Parti adottano le misure necessarie per garantire il completamento di qualsiasi attività o progetto intrapreso congiuntamente ai sensi della presente Intesa.

Firmata a ~~Bologna~~ il 26/02/24 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

**PER LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Il Presidente

Stefano Bonaccini

**PER IL
QUÉBEC**

**La Ministra delle Relazioni
Internazionali e della Francofonia**

Martine Biron



ENTENTE DE COLLABORATION

ENTRE

LA RÉGION ÉMILIE-ROMAGNE

ET

LE QUÉBEC

**LA RÉGION ÉMILIE-ROMAGNE DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,****ET****LE QUÉBEC,**

Ci-dessous désignées les «Parties»,

CONSIDÉRANT que les Parties partagent des liens d'amitié historiques;

RECONNAISSANT que la collaboration internationale, notamment bilatérale, est un moyen privilégié pour stimuler le développement des sociétés et créer un climat favorable aux échanges par une participation active des citoyens;

CONSIDÉRANT que les Parties ont développé des liens de collaboration dans différents domaines, notamment ceux de la culture, de la science, du développement économique et de l'éducation;

DÉSIREUX d'encourager et d'élargir cette collaboration à d'autres domaines d'intérêt commun et d'élaborer un cadre formel pour favoriser la collaboration et les échanges entre les Parties et d'assurer la permanence des actions;

DÉSIREUX d'associer les institutions et les organismes publics et privés des Parties et de favoriser des activités de collaboration entre eux;

DÉSIREUX de collaborer dans le cadre de leurs compétences respectives;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1**OBJECTIFS**

La présente entente établit un cadre de collaboration entre les Parties visant à soutenir des initiatives principalement dans les domaines de la culture, de la science, du développement économique et de l'éducation.

Les activités et les projets initiés ou encouragés par les Parties dans le cadre de la présente entente visent l'échange de connaissances et d'expériences et s'appuient sur le développement de partenariats entre les institutions et leurs réseaux, et entre les acteurs économiques publics et privés, de façon à favoriser un développement économique, environnemental, culturel et social durable.

ARTICLE 2**CLAUSE DE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

La présente entente sera mise en œuvre en conformité avec la législation italienne et québécoise ainsi que du droit international applicable et, pour la Région Émilie-Romagne, des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne.

ARTICLE 3**SECTEURS DE COLLABORATION**


Les Parties souhaitent collaborer en priorité et en particulier dans les domaines suivants:

- Les relations institutionnelles;
- Le développement économique et le commerce;
- L'économie verte;
- L'électrification des transports;
- L'agroalimentaire;
- L'intelligence artificielle;
- Le quantique ;
- Les villes intelligentes;
- La cybersécurité;
- L'aérospatial;
- La science et la recherche;
- Les sciences de la vie;
- L'éducation et l'enseignement supérieur;
- La culture.

ARTICLE 4**MOYENS D'ACTION**

Pour atteindre leurs objectifs, les Parties encouragent leurs institutions respectives à coopérer à travers les moyens suivants :

- a) faciliter les contacts entre les organismes publics ou privés des deux Parties;
- b) échanger des renseignements, de la documentation et des bonnes pratiques, coordonner des initiatives et des projets d'intérêt commun;
- c) soutenir les entreprises, les organismes à but non lucratif, les grappes, les centres de recherche et les institutions des territoires respectifs dans leur prospection de partenaires potentiels dans les domaines d'intérêt commun, afin de faciliter l'émergence de projets conjoints et mutuellement bénéfiques;
- d) réaliser des missions dans le but d'organiser des activités de formation, d'échanges d'expertises ou de diffusion d'information;

- 
- e) organiser des symposiums, séminaires, conférences, festivals, expositions et foires sur les territoires respectifs;
- f) faciliter la promotion, les échanges et le développement de partenariats lors d'événements d'envergure;
- g) lancer des appels à projets dans des secteurs d'intérêt commun identifiés;
- h) tout autre moyen dont les Parties conviennent.

ARTICLE 5

GRUPE DE TRAVAIL

En application de l'entente, les Parties créeront un groupe de travail Région Émilie-Romagne-Québec afin d'assurer le suivi approprié des différents projets et de procéder à leur évaluation. À ce propos, les Parties désignent la Délégation du Québec à Rome et la Direction générale de la connaissance, de la recherche, du travail et des entreprises de la Région Émilie-Romagne afin de faciliter le contact entre les Parties.

À moins que les Parties n'en conviennent autrement, le groupe de travail se réunit tous les deux (2) ans, par le biais d'une visioconférence ou autrement, afin :

- a) d'étudier et d'approuver, pour chacun des domaines d'intérêt commun, les activités et les projets à réaliser dans le cadre de la présente entente;
- b) d'établir les modalités de réalisation des activités ou des projets convenus et de déterminer les ressources requises, de part et d'autre, pour leur mise en œuvre;
- c) d'examiner l'avancement des activités ou des projets mis en œuvre dans le cadre de la présente entente, en évaluer les résultats et procéder, le cas échéant, aux ajustements requis;
- d) d'étudier toute autre question relative à l'application et à l'interprétation de la présente entente;
- e) d'établir, si les Parties le souhaitent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente entente, des procès-verbaux, des rapports ou tout autre document technique conjoint relatif à des secteurs ou des projets spécifiques.

ARTICLE 6

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

La mise en œuvre de la présente entente et les activités qui y sont prévues se déroulent dans le respect des lois et des règlements applicables sur le territoire de chacune des Parties. En vertu de cette entente, aucune des Parties ne peut utiliser les informations reçues de l'autre Partie sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie, pour des fins autres que celles directement liées à l'application de cette entente.

ARTICLE 7**CLAUSE FINANCIERE**

Toutes les activités prévues ou résultant de la mise en œuvre de la présente entente seront couvertes, pour la Région Émilie-Romagne, par son budget, sans générer de charges financières pour l'État italien. Pour le Québec, la réalisation des activités et des projets prévus dans le cadre de la présente entente demeure conditionnelle aux ressources budgétaires disponibles pour la coopération internationale.

ARTICLE 8**INFORMATION**

La Région Émilie-Romagne informera l'ambassade et le consulat général compétents pour le territoire de l'état d'avancement des initiatives prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la présente entente.

ARTICLE 9**MODIFICATIONS**

Les modifications éventuelles à la présente entente peuvent être définies au moyen d'un consentement écrit convenu entre les Parties et, pour la Région Émilie-Romagne, dans le respect des procédures similaires à celles prévues pour l'autorisation de la présente entente.

ARTICLE 10**DIVERGEANCE D'INTERPRÉTATION**

Toute divergence dans l'interprétation ou la mise en œuvre de la présente entente sera réglée à l'amiable par une consultation directe entre les Parties.

ARTICLE 11**ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE**

La présente entente entrera en vigueur le jour suivant la réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les Parties se seront mutuellement informées de l'achèvement des procédures internes requises pour que la présente entente entre en vigueur.

La présente entente a une durée de cinq (5) ans. Elle pourra être renouvelée par les Parties pour des périodes de cinq (5) ans, au moyen d'un avis écrit et dans le respect des procédures prévues par les législations nationales respectives.

Chaque Partie peut mettre fin en tout temps à la mise en œuvre de la présente entente au moyen d'un avis écrit transmis à l'autre Partie. L'entente prend fin le premier jour du sixième mois suivant la date de transmission de cet avis.

Si un tel avis devait être donné, les Parties prennent les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de toute activité ou projet entrepris conjointement en vertu de la présente entente.

Signée à Bologna le 26/02/24 en deux exemplaires, chacun en langue italienne et française, les deux textes faisant également foi.

**PER LA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Il Presidente

Stefano Bonaccini

**PER IL
QUÉBEC**

**La Ministra delle Relazioni
Internazionali e della Francofonia**

Martine Biron

MIN_GELMINI-0002364-P-05/09/2022



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Egregio Presidente,

mi riferisco alla nota prot. n. 0725094 del 5 agosto u.s., con la quale è stato trasmesso lo schema di Intesa di Collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec.

Al riguardo, a conclusione dell'istruttoria esperita presso le Amministrazioni interessate, non ravvisandosi particolari criticità nel testo in parola, nulla osta alla sottoscrizione del suddetto documento.

In attesa di ricevere copia conforme dell'atto formalizzato, La saluto cordialmente.

Mariastella Gelmini

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini
segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 8263 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8135 Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec (Canada). A firma dei Consiglieri: Bondavalli, Costa, Soncini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

L'Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec (Canada), che, come oggetto assembleare n. 8135, è sottoposta all'esame dell'Assemblea legislativa per la sua ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, prende le mosse dalle relazioni positive che da tempo intercorrono fra la nostra Regione e la Provincia del Canada;

l'accordo definisce il quadro entro il quale sviluppare la collaborazione fra le Parti (Regione Emilia-Romagna e Québec) in diversi settori con l'obiettivo di rafforzare i "partenariati tra le istituzioni e le loro reti e tra gli attori economici pubblici e privati, al fine di promuovere uno sviluppo economico, ambientale, culturale e sociale sostenibile";

L'Intesa agisce rispetto a diversi settori, fra i quali anche lo sviluppo economico e il commercio, l'economia verde, l'agroalimentare, i trasporti, nonché ogni ambito dell'educazione e della ricerca, individuando numerose modalità d'intervento, che prevedono anche il sostegno alle imprese nella ricerca di potenziali partner, la promozione, gli scambi e lo sviluppo di partnership.

Considerato che

con una popolazione di 8,8 milioni di abitanti (dati al 2023), pari al 22% di quella canadese, il Québec è una delle aree più popolate del Canada e ne costituisce a pieno titolo una delle aree più rilevanti sotto il profilo economico;

l'Italia riveste un ruolo di primo piano nell'interscambio con il Canada e, conseguentemente, con il Québec;

l'Emilia-Romagna è la prima regione italiana per export pro-capite, la seconda per valori assoluti dopo solo la Lombardia;

nel quadro regionale la provincia di Reggio Emilia conferma di essere, anche nel 2023, fra le realtà più vivaci sul fronte delle esportazioni, contribuendo significativamente alle variazioni percentuali positive;

la forte vocazione dell'Emilia-Romagna all'export è ulteriormente accentuata in alcuni territori, fra i quali anche quello della provincia di Reggio come confermano i dati dell'Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia che ha registrato un considerevole incremento delle esportazioni nel 2023, aumentato rispetto al 2022 del 5,4%;

il tessuto economico reggiano è incentrato su produzioni sulle quali si registrano consistenti flussi di esportazioni, spesso orientate verso il mercato nordamericano e, in esso, anche verso il territorio quebecchese;

si deve valutare che il Québec è da anni un'area di interesse strategico per la promozione e l'internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari oltre che da importanti collaborazioni rispetto alle attività manifatturiere (anche tenendo del ruolo svolto rispetto a materie prime come l'alluminio);

anche la Camera di Commercio dell'Emilia, analizzando l'andamento delle esportazioni nei primi nove mesi del 2023, ha rilevato che "nel continente americano è aumentato l'export verso il Canada (+ 8,34%, con 11 milioni in più rispetto al 2022 e un valore complessivo di 141 milioni)".

Richiamato che

a seguito della proposta di riorganizzazione degli uffici periferici elaborata dall'Agenzia Nazionale delle Dogane e dei Monopoli, potrebbe essere soppressa la posizione dirigenziale dell'Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia trasformandola in sede operativa, largamente priva di potestà decisionali, con ricadute negative e pesanti per le imprese nella gestione delle attività economiche e commerciali;

importanti Associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali del territorio hanno manifestato con forza la ferma contrarietà a questa ipotesi di riorganizzazione degli uffici periferici dell'Agenzia Nazionale delle dogane e dei Monopoli, che determinerebbe oggettive difficoltà all'attività di importexport delle imprese reggiane e in generale alle prospettive di sviluppo della vocazione all'internazionalizzazione della nostra regione, anche rispetto agli obiettivi dell'Intesa di cui all'oggetto 8135.

Impegna la Giunta regionale

a proseguire nel confronto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al cui controllo è sottoposta, e il Governo, al fine di evitare che il processo di riorganizzazione territoriale dell'ADM determini la soppressione della sede dirigenziale dell'Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia, con evidenti e gravi appesantimenti per le attività economiche e commerciali di un'area fra le più vivaci a livello regionale e nazionale, particolarmente attiva sul fronte dell'import-export anche con il Canada il Québec;

a promuovere, in questa operazione, la massima cooperazione con le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali e gli Enti Locali del territorio.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 27 marzo 2024

